

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
SERVIZIO NEGOZIALE

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GUARDIANAGGIO DEGLI IMMOBILI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER UN PERIODO DI DICHIOTTO MESI CON
POSSIBILITA' DI PROROGA DI ULTERIORI SEI MESI**

Art.1 – OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. L'oggetto del presente appalto riguarda il servizio di vigilanza privata presso gli immobili specificati all'articolo 2 per le attività descritte all'articolo 3.
2. L'Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura degli immobili e dei locali da vigilare e di essere edotto di ogni altra circostanza inerente i luoghi oggetto di contratto. Conseguentemente, nessuna obiezione l'Impresa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione o ad altre caratteristiche in genere degli immobili e locali da sorvegliare.
3. Il servizio di vigilanza dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dal presente capitolato nonché in ossequio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
4. L'impresa si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata, garantendo di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonei all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato secondo le seguenti modalità, presso ciascun civico ed eventuale ulteriore specificazione sottoindicati:

A) pattugliamento notturno giornaliero con posa di biglietti presso le seguenti sedi:

1. Via Balbi 5 (sede Università)
2. P.le Emanuele Brignole 2 (ex Albergo dei Poveri)
3. Via al Molo 65r (Magazzini dell'Abbondanza)

B) ronda giornaliera per apertura mattutina e chiusura serale del cancello presso Albergo dei Poveri (accesso da corso Dogali);

C) ronda giornaliera notturna per controllo accessi perimetrali ex Albergo dei Poveri;

D) televigilanza degli impianti antintrusione presso le seguenti sedi:

1. Palazzo Balbi 5: Aula Cabella - piano terra loggiato;
2. Palazzo Balbi 5: Cappella Universitaria – piano terra loggiato;
3. Palazzo Balbi 5: Aula Magna – primo piano loggiato;
4. Palazzo Balbi 5: Locali Csita – piano ammezzato;
5. Palazzo Balbi 5: Palazzina Economato – Area Approvvigionamenti e Patrimonio;
6. Palazzo Balbi 5: Palazzina Concorsi – Area Personale – Settore Reclutamento;

7. Palazzo Balbi 5: Studio del Magnifico Rettore e Segreteria – Rettorato secondo piano;
8. Palazzo Balbi 5: Ufficio Seggio elettorale – secondo piano;
9. Palazzo Balbi 5: Ufficio Cassa – terzo piano;
10. Palazzo Balbi 5: Aula Mazzini – terzo piano;
11. Palazzo Balbi 5: Aula Pellitteri – quarto piano;
12. Palazzo Balbi 5: Aula Remotti – quinto piano;
13. Via Balbi 6 – magazzino elettricisti (ACE) piano terra;
14. Via al Molo 65 r – Magazzini dell'Abbondanza;
15. Via Scappini - archivio generale – Torri Piane;
16. Piazzale E. Brignole, 2 – Polo didattico ex Albergo dei Poveri (piano terra e primo);
17. Piazza Nunziata, 2 – Palazzo Belimbau – piano nobile;
18. Piazza Nunziata, 2 – Palazzo Belimbau – Perform (ammezzato);
19. Via Alberti 3 – Uffici ACE;
20. Viale Cembrano, 4 – CSITA;
21. Largo Benzi 10 – Padiglione 3 A.O.U. San Martino – Servizio Prevenzione e protezione;
22. Largo Benzi, 8 – Edificio Clinica Chirurgica Piano fondi - Magazzino ACE;
23. Corso Europa, 30 – Ex Chimica Industriale – Locali E – Learning;
24. Viale Benedetto XV,9 - Csita – Disaster Recovery;

E) televigilanza degli impianti antincendio presso le seguenti sedi:

1. Via Balbi, 5;
2. Piazza della Nunziata– Segreterie studenti;
3. Via al Molo 65 r – Magazzini dell'Abbondanza;
4. Piazza della Nunziata, 2 – Palazzo Belimbau;
5. Piazzale E. Brignole 2 – ex Albergo dei Poveri;
6. Largo Benzi, 8 – Edificio Clinica Chirurgica Piano fondi - Magazzino di Ateneo
7. Via Balbi 1a – Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Internazionalizzazione;
8. Viale Cembrano, 4 – CSITA;
9. Viale Benedetto XV,9 - Csita – Disaster Recovery

2. L'Università degli Studi di Genova si riserva di apportare eventuali future variazioni all'elenco di cui al punto 1. dovute a motivi di carattere logistico/organizzativo.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

A) pattugliamento notturno giornaliero con posa di biglietti:

1. Il servizio di pattugliamento notturno (denominato anche posa biglietti) comprende la visita dei siti indicati al precedente art. 2 A) da parte di guardie giurate, che effettuano giri di controllo all'esterno della struttura.

2. La guardia nell'ambito dell'attività di cui al comma precedente deve controllare, in occasione di ogni passaggio, l'integrità di tutti gli accessi e verificare eventuali anomalie, segni di forzatura, manomissioni, perdite di liquidi, principi di incendio, fughe di gas nonché la presenza di persone non autorizzate.

3. I controlli dovranno essere compiuti in orari diversi non programmati.
4. Il servizio posa biglietti andrà effettuato quotidianamente dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
5. Il riscontro dell'effettuazione del passaggio avviene mediante la posa di un biglietto, lasciato ad ogni passaggio sugli accessi oggetto di controllo.
6. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato da guardie giurate incaricate dotate di radio in costante collegamento con la propria Centrale Operativa.

B) ronda giornaliera per apertura mattutina e chiusura serale del cancello presso Albergo dei Poveri (accesso da corso Dogali): l'apertura del cancello dovrà avvenire alle ore 6:00 mentre la chiusura dovrà avvenire alle ore 21:00 dal lunedì al venerdì.

C) Ronda giornaliera notturna per controllo degli accessi perimetrali dell'ex Albergo dei Poveri:

1. Il servizio di ronda giornaliera notturna per il controllo degli accessi perimetrali dell'ex Albergo dei Poveri prevede il controllo degli accessi situati lungo tutto il perimetro esterno dell'ex Albergo dei Poveri da parte di guardie giurate
2. La guardia nell'ambito dell'attività di cui al comma precedente deve controllare, in occasione di ogni passaggio, l'integrità di tutti gli accessi e verificare eventuali anomalie, segni di forzatura, manomissioni, perdite di liquidi, principi di incendio, fughe di gas nonché la presenza di persone non autorizzate.
3. La ronda dovrà essere compiuta quotidianamente in orari diversi non programmati dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.
4. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato da guardie giurate incaricate dotate di radio in costante collegamento con la propria Centrale Operativa.

D) Televigilanza impianti antintrusione:

1. Il servizio di televigilanza (basato su impianti antintrusione) consiste nel controllo a distanza, in tempo reale, dei sistemi di allarme e/o di sicurezza, mediante un sistema ricevente collegato a una centrale operativa con la trasmissione dei segnali tramite combinatore telefonico; i sistemi che si avvalgono di combinatore telefonico possono essere collegati sia alla centrale operativa che ad altre utenze telefoniche fisse o mobili, avvisando contemporaneamente anche i titolari e/o responsabili dell'obiettivo sorvegliato e, in base al tipo di emergenza, una squadra di manutenzione, le persone indicate dall'ateneo all'appaltatore in sede di stipula del contratto e le forze dell'ordine.
Nel caso di emergenza fumi dovrà intervenire apposito personale dell'istituto di vigilanza che sia formato come "addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze" per rischio incendio elevato (corso C), di cui all'allegato IX del DM 10/03/1998
2. Il servizio comprende l'intervento sul posto entro 15 minuti di una pattuglia di guardie giurate, a seguito di segnalazioni da parte della centrale operativa. In ogni caso di attivazione dell'allarme ovvero di disattivazione dell'impianto, anche dovuta ad interruzione della corrente elettrica, l'Appaltatore dovrà intervenire entro 15 minuti.
3. Il servizio di televigilanza dovrà consentire la gestione, presso una centrale operativa dell'Appaltatore, presidiata ed attiva 24 ore su 24, degli impianti antintrusione installati presso i locali – protetti – dell'Amministrazione.
4. L'Appaltatore deve essere fornito di impianti dotati di ricevitore telefonico digitale uniformato al protocollo silent knight 4.1 per gli impianti di prima generazione e contact it per impianti più recenti e di un ricevitore GSM Dati o sistemi con essi compatibili;
5. Su richiesta dovrà invece essere inviato all'Amministrazione il riepilogo dei fatti accaduti nel periodo di riferimento (mensile), con l'indicazione dei giorni in cui si sono verificati fatti rilevanti;
6. L'aggiudicatario dovrà disporre di una centrale operativa ubicata sul territorio del comune di Genova. Nel caso in cui l'operatore non disponga di detta centrale sul territorio prescritto, dovrà

garantire di disporre prima della data prevista per la stipula del contratto: in difetto l'amministrazione non potrà procedere alla stipulazione del contratto, provvederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla stipulazione con il soggetto che segue immediatamente in graduatoria se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera d'invito e dal presente capitolato.

7. Nei casi di particolare gravità, quali ad esempio sfondamento di vie di accesso, su richiesta del personale universitario contattato dovrà essere fornito prontamente un servizio di piantonamento almeno fino alle ore 8 del primo giorno feriale successivo.

E) Televigilanza impianti antincendio

1. Il servizio di tele vigilanza tramite impianto di rilevamento fumi consiste nel controllo a distanza, in tempo reale, dei sistemi di allarme antincendio, mediante un sistema ricevente collegato con una centrale operativa, o la trasmissione dei segnali tramite combinatore telefonico; i sistemi che si avvalgono di combinatore telefonico possono essere collegati sia alla centrale operativa che ad altre utenze telefoniche fisse o mobili, avvisando contemporaneamente anche i titolari e/o responsabili dell'obiettivo sorvegliato e, in base al tipo di emergenza, una squadra di manutenzione, le persone indicate dall'ateneo all'appaltatore in sede di stipula del contratto.

2. Nel caso di attivazione dell'allarme antincendio l'intervento dell'Appaltatore dovrà avvenire entro 15 minuti dalla segnalazione in centrale, provvedendo se necessario, ad avvertire prontamente i Vigili del Fuoco, ed informando successivamente le persone che l'Ateneo avrà individuato e comunicato all'appaltatore in sede di stipula del contratto.

Art.4 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di mesi diciotto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi.

2. Nel caso di cessazione a qualsiasi titolo da parte dell'Università della disponibilità di alcuni o tutti gli immobili oggetto del presente capitolato, il contratto si ridurrà proporzionalmente senza che l'Università sia tenuta al pagamento di alcuna penale.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 il contratto sarà tuttavia sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di una nuova convenzione di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulata da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per i servizi in oggetto.

Art. 5 – AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Fornitore s'impegna ad applicare i prezzi risultanti dalla propria offerta come derivanti dall'offerta a prezzi unitari presentata ai sensi dell'art 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 per ogni tipologia di servizi di seguito specificata e per un periodo di 24 mesi (18 mesi oltre gli eventuali 6 mesi di proroga)

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	QUANTITA': N. SEDI O IMPIANTI OGGETTO DEL SERVIZIO
A) Pattugliamento notturno con posa biglietti	3
B) Ronda giornaliera per apertura mattutina e chiusura serale cancello presso ex Albergo dei Poveri	1
C) Ronda giornaliera notturna per controllo accessi perimetrali ex Albergo dei Poveri	1
D) Televigilanza impianti antintrusione	24
E) Televigilanza impianti antincendio	9

2. La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e sarà concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria e in ogni caso secondo le disposizioni dell'art. 115 del d.Lgs. 163/2006.

Art. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e saranno subordinati alla verifica dell'esecuzione a regola d'arte, mediante emissione dell'attestato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. 207/2010, e alla verifica di regolarità contributiva, a mezzo di DURC.

2. Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice univoco ufficio è MEC6YS.

3. Sull'importo netto di ciascun pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. comma 3 D.P.R. 207/2010. Le ritenute saranno svincolate da ciascuna struttura a conclusione del contratto a seguito di avvenuta certificazione di regolare esecuzione dell'intero servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 7 - VARIAZIONI

1. L'Università ha facoltà di richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute ed imprevedibili accertate da parte del responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

2. In tali casi il Committente può chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla miglior funzionalità del servizio, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

4. L'impresa è obbligata ad accettare per iscritto quanto richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione e ad eseguire le relative prestazioni, pena, in difetto, la risoluzione di diritto del contratto.

Art 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE

1. L'impresa si obbliga:

- a comunicare il nominativo del responsabile del servizio al quale rivolgersi per la gestione dei problemi inerenti il servizio di vigilanza;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione per infortuni o danni subiti connessi all'esecuzione del servizio, da persone, immobili e beni mobili, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi. A tal proposito, dovrà impegnarsi a fornire gli estremi di apposita polizza RCT/O sottoscritta con istituti autorizzati per legge.

Art. 9– PERSONALE

1. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori
3. Il Fornitore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, salva e impregiudicata ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del maggior danno, il Fornitore sarà obbligato a prestare un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 163/06. Si applica quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.

Art 12 – PENALI

1. In caso di ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate all'art. 3 del presente capitolato, l'Appaltatore incorrerà in una penale calcolata in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale riferito alla singola prestazione (così come distinte agli artt. 3 e 4), per ogni 30 minuti di ritardo.
2. Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore dall'Amministrazione per iscritto mediante pec. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Università, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.
4. L'Università provvederà, senza necessità di messa in mora e con proprio provvedimento, mediante detrazione dalle fatture relative agli servizi a cui si riferiscono.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti un'applicazione delle penali il cui valore complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 13 – RESPONSABILITA' PER DANNI

1. La responsabilità per danni a cose e persone, provocati da personale o mezzi del Fornitore da incaricati durante la consegna, è a carico della ditta aggiudicataria della fornitura.
2. Con la stipula del contratto l'appaltatore s'impegna a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento al codice civile.

Art.14 – SCIOPERI

1. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi, proclamati dalle OO.SS., del personale addetto ai servizi di vigilanza, il Committente opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore, di servizio non prestato.

2. In caso di scioperi l'Appaltatore è tenuto a darne congrua preventiva e tempestiva comunicazione scritta almeno 48 ore prima al Committente, garantendo lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili.

3. In tale caso è impregiudicata la facoltà da parte del Committente di servirsi di altra impresa per garantire la sorveglianza dei locali per il periodo strettamente necessario.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l'Università degli Studi di Genova procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. 16 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

1. Il Fornitore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

2. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Università, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Università, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

3. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.

Art. 18– RECESSO

1. L'Università ha facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applicano le norme del Codice Civile.

2. L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al Fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, il Fornitore dovrà cessare le prestazioni contrattuali per le quali è stato esercitato il recesso.

Art. 19 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti negli art. 135 e ss. del D.lgs. 163/2006, l'Università potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. qualora l'appaltatore intervenga con oltre 30 minuti di ritardo dalla segnalazione in centrale per il caso previsto all'art. 3 punto D) comma 2 del presente capitolato;
- b. qualora l'appaltatore intervenga con oltre 45 minuti di ritardo dalla segnalazione in centrale per il caso previsto all'art. 3 punto E) del presente capitolato;
- c. per i casi di grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo, analogamente a quanto previsto dall'art. 135 del d.lgs. 163/2006 o per ripetute irregolarità e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni;
- d. qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- e. nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 13 del presente capitolato;
- f. nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC - del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive ai sensi dell'art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010;

- g. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii
- i. violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall'articolo 2, co. 3 del suddetto Codice.

2. Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto..

3. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Art. 20 –TUTELA DELLA PRIVACY

1. Il Fornitore si impegna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Università, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore malleva l'Università da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Art. 21 –SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese, imposte e tasse (IVA esclusa) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006, del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità e del Manuale di amministrazione di Ateneo, in quanto compatibili secondo la X disposizione transitoria dello Statuto di Ateneo, del Codice Civile e delle vigenti norme di contabilità pubblica e dal Codice civile.